

Valore

CASA

La soluzione Assimoco per prevedere anche gli imprevisti.



 **Assimoco**

Assicuriamo Valori

CASA

La soluzione Assimoco per prevedere anche gli imprevisti.

NORME DI ASSICURAZIONE

Mod. GLB 004 CG - Ed. 10/2004

INDICE

Definizioni (salvo che per il settore Assistenza)	pag. 2	- Condizioni Aggiuntive	pag. 10
		- Condizioni Speciall	pag. 10
Norme che regolano l'assicurazione	pag. 3	Settore responsabilità civile della famiglia	pag. 12
Settore incendio	pag. 4	- Condizioni Generali	pag. 12
- Condizioni Generali	pag. 4	- Condizione Aggiuntiva	pag. 13
- Condizioni Aggiuntive	pag. 6	Settore assistenza	pag. 14
- Condizioni Speciali	pag. 6	- Dettaglio delle Prestazioni	pag. 14
Settore furto	pag. 8	- Definizioni	pag. 14
- Limiti d'Indennizzo	pag. 8	- Prestazioni	pag. 14
- Condizioni Generali	pag. 8	- Esclusioni e Delimitazioni	pag. 16
		- Istruzioni per la Richiesta di Assistenza	pag. 16

DEFINIZIONI

Nel testo che segue l'ASSIMOCO S.p.A. ed il Contraente /Assicurato convenzionalmente attribuiscono i seguenti significati, salvo che per il settore Assistenza:

APPARTAMENTO

Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

ARREDAMENTO DOMESTICO

Mobiliario ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese le relative macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasoli, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori o titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, nonché enti ed oggetti pertinenti l'abitazione e/o di uso privato posti in locali non comunicanti con l'abitazione come cantine, soffitte, garage, ripostigli, esclusi comunque: autoveicoli, motocicli e veicoli a motore in genere.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DIMORA ABITUALE

La residenza anagrafica dell'Assicurato.

DIMORA SALTUARIA

Abitazione (villa o appartamento) nel territorio italiano non costituente dimora abituale (residenza anagrafica) dell'Assicurato.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile, compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, nonché di riscaldamento o di condizionamento, citofoni, videocitofoni, centraline antenne TV, antenna televisiva, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, recinzioni e cancelli, nonché box e dipendenze anche se separate dal fabbricato, purchè situate nell'area pertinente allo stesso.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FURTO

Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Assicurazione prestata fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia a chi la detiene.

SCASSO

Rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

SCIPPO

Sottrazione di cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso a chi la detiene.

SCOPERTO

Parte del danno che resta a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; pavimentazioni e soffittature sono influenti sulla valutazione della combustibilità o meno del solaio.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno

luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti o non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VETRI ANTISFONDAMENTO

Vetri e cristalli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6.

VILLA

Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia che ha rilasciato la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia che ha rilasciato la polizza oppure alla Società.

L'inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di Legge.

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SETTORE INCENDIO

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione comprende

I danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate;
- urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

La Società risarcisce altresì:

- a) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- b) i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza;
- c) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 12;
- d) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime.
Sono comprese, fino alla concorrenza di 1.500,00 Euro per sinistro, a "primo rischio assoluto", le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stitilicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonchè quelli determinati da usura.
Resta convenuto che la presente garanzia è prestata con esclusione dall'indennizzo, per ogni sinistro, dell'importo di 150,00 Euro.
- e) i danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
 - macchine, impianti, circuiti elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato (se assicurato);
 - apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato l'arredamento domestico).

La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di 1.500,00 Euro per sinistro e con esclusione dall'indennizzo, per ogni sinistro, dell'importo di 100,00 Euro;

- f) nel caso in cui sia assicurato "l'arredamento domestico", i

danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, con il limite di 500,00 Euro per sinistro, purchè la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di 50,00 Euro;

- g) i danni materiali e diretti all' "arredamento domestico" portato dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in alberghi o in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è prestata esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte dell'Assicurato o suoi familiari conviventi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per l'arredamento domestico;
- h) i danni del mancato godimento dei locali abitati dall'Assicurato, per il periodo strettamente necessario al loro ripristino, in ragione della pigione annua presunta con il limite di un anno, qualora il fabbricato sia assicurato e sia colpito da un sinistro indennizzabile a termine di polizza, fermo il disposto dell'art. 12.

Art. 2 - L'assicurazione non comprende

I danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi di terzi, (salvo quanto previsto dalla condizione speciale D) se operante);
- b) causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici (salvo quanto previsto dalla condizione speciale D) se operante);
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia dell'art. 1) lettera e).

Art. 3 - Di chi sono i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il

Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 5 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene concordato:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del

sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 - Forma dell'assicurazione: assicurazione a valore a nuovo

L'assicurazione si intende prestata in base al "valore a nuovo", intendendosi per tale:

- per i "fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area;
- per l' "arredamento domestico", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio; dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili antichi.

Art. 10 - Assicurazione parziale (non operante per la forma a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 9) risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Si conviene comunque che nell'applicazione della proporzionale predetta non si terrà conto delle eventuali eccedenze di valori purchè questi non superino per una o più partite, prese ciascuna separatamente, il limite del 20% delle somme assicurate alle rispettive partite. Se invece il limite del 20% risultasse superato si applicherà la proporzionale per l'eccedenza del predetto 20%. Ai fini del limite massimo di risarcimento di cui all'art. 12), in nessun caso la Società risarcirà somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite.

Art. 11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera c).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera c).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

A) Anticipo in caso di sinistro

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la data di denuncia, la Società anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai Periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile non sia inferiore al 20% della somma assicurata e semprechè non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa la risarcibilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni Generali, e semprechè non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.

B) Onorari Periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali, nonchè la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del 3° Perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di 2.500,00 Euro fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali. Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti.

C) Fabbricati in proprietà o in condominio

Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

D) Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una sopravvenuta circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazio-

ne della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

E) Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se richiamate in polizza e/o ne siano state indicate le relative somme ed il loro premio)

A) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 10) delle Condizioni Generali, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

B) Danni a terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone conviventi con l'Assicurato.

Sono comunque considerati terzi, ai fini della presente garanzia, purchè non conviventi con l'Assicurato:

- figli, genitori, parenti ed affini, dello stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

C) Vincolo

La presente polizza, limitatamente al "fabbricato" è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto vincolante specificato in

polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento; pertanto la Società si obbliga a:

- 1) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
- 3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente/Assicurato;
- 4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
- 5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell'art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione.

D) Eventi speciali

I - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- 3) materiali e diretti da sovraccarico di neve sui tetti, compre-

si quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale o sfondamento del tetto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - neve, salvo quanto indicato al punto 3);
 - cedimento o franamento del terreno;
 - valanghe e/o slavine;ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonchè dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2) e 3);
- b) subiti da:
 - camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di 250,00 Euro.

II - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di 250,00 Euro.

SETTORE FURTO

LIMITI DI INDENNIZZO

a garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 40% della somma assicurata, con massimo di 7.500,00 Euro per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni;
- b) 10% della somma assicurata per denaro col massimo di 1.500,00 Euro;
- c) 12.500,00 Euro per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria.

Relativamente alle "dimore saltuarie", la garanzia, per gli enti dei punti a) b) è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione comprende

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono compresi:

- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- la rapina e l'estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonchè impianti d'allarme, fino alla concorrenza di 1.500,00 Euro;
- i danni materiali e diretti all' "arredamento domestico" portato dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in alberghi o in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è prestata esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte dell'Assicurato o suoi familiari conviventi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, fermi restando i limiti di indennizzo da applicare al predetto 10%;
- le spese sostenute, a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione indicata in polizza, per la sostituzione della esistente serratura con altra dello stesso

tipo e caratteristiche. La sostituzione della serratura deve essere effettuata entro 7 giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza della perdita o sottrazione delle chiavi e previa denuncia all'Autorità. Questa garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di 250,00 Euro per ogni sinistro. Inoltre le pellicce si intendono assicurate anche presso terzi per la custodia, nell'ambito del limite di cui al punto c) dei "LIMITI DI INDENNIZZO".

Art. 2 - L'assicurazione non comprende

I danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) relativamente alle "dimore abituali", avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione, relativamente alle "dimore saltuarie", i gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte e collezioni, durante la disabitazione dell'Assicurato o suoi familiari.

Art. 3 - Di chi sono i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) dare avviso alla Società o all'Agenzia che ha rilasciato la polizza entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonchè farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;

- b) fornire alla Società o all'Agenzia che ha rilasciato la polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulla modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli

obblighi di cui all'art. 5;

- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 6, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 10 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art. 2 - lettere c) e d).

Art. 12 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

A) Onorari Periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del 3° Perito e ciò, complessivamente, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di 2.500,00 Euro. Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate ad od ai Periti anzidetti.

B) Forma dell'assicurazione: assicurazione a primo rischio assoluto

La presente assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

C) Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta comunque convenuto quanto segue:

- a) è ammesso che quando vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- b) la non corrispondenza dei mezzi di chiusura a quanto sopra non pregiudica il diritto al risarcimento del danno; in tal caso qualora il furto venisse perpetrato attraverso aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Nelle evenienze di cui ai punti a) e b), nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 10) delle Condizioni Generali senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

D) Scoperto a carico dell'Assicurato (esclusivamente per dimore saltuarie)

Per le dimore saltuarie la Società corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso; qualora ricorresse la situazione di cui al punto b) della condizione aggiuntiva C), la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se specificata la somma assicurata e premio relativo)

A) Scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio

La garanzia si estende fino alla concorrenza della somma indicata in polizza a questo titolo a:

- scippo (strappo dalla mano o di dosso);
- rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia);
- sottrazione in occasione di malore o infortunio, di enti e valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purchè indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato del Vaticano.

Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.

La Società indennizzerà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione per ogni sinistro dell'importo di 100,00 Euro.

B) Furto, rapina di enti di pertinenza dell'abitazione, in custodia presso Istituti di Credito

La Società assicura, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato da furto e rapina di enti di pertinenza dell'abitazione rinchiusi in cassette di sicurezza od in colli chiusi o suggellati custoditi sotto forma di "deposito chiuso" presso l'Istituto di Credito indicato in polizza, in eccedenza a quanto assicurato dall'Istituto stesso.

In proposito si stabilisce che:

- 1) la dimostrazione dell'esistenza degli enti non riguarda la materiale presenza degli stessi nella cassetta di sicurezza o del collo chiuso ma è diretta unicamente a provare che

l'Assicurato aveva realmente posseduto le cose rubate.

Tale dimostrazione potrà essere fornita in modo diretto od indiretto a mezzo di testimonianze sull'acquisto o sulla successiva detenzione o in qualsiasi altro modo compatibilmente con la natura del valore sottratto;

- 2) la dimostrazione della qualità e del valore del contenuto della cassetta di sicurezza o del collo chiuso è diretta a stabilirne il valore oggettivo, individuabile nel valore di mercato, ovunque rilevabile, esclusa ogni valutazione affettiva. A tal fine ci si potrà avvalere di valutazioni, effettuate anche nel passato, rivalutandole ai prezzi correnti secondo le caratteristiche intrinseche di quanto rubato. Per la valutazione del danno si conviene che saranno tenute in considerazione le fatture o qualsiasi altro mezzo compatibile con la natura del valore rubato.

In caso di mancata prova circa la qualità del valore si conviene di far riferimento a valori della stessa natura, genere e specie di qualità a livello medio;

- 3) per gli accertamenti del caso, in mancanza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1) e 2) verranno considerate anche le semplici presunzioni suffragate da parere fornito dall'Assicurato, limitatamente a quanto deducibile dalla propria contabilità o dalla documentazione a sue mani;

- 4) per quanto attiene alle dichiarazioni o alle prove esibite dall'Assicurato, la Società si riserva ogni facoltà di verifica stabilendo fin d'ora che, per quanto riguarda l'esistenza dei valori, l'onere della prova contraria sarà a carico della Società stessa convenendosi la buona fede del dichiarante in base all'inventario redatto secondo il seguente punto 5) e successivamente in base alla denuncia formale all'Autorità competente eseguito a cura del titolare della cassetta.

In merito alla qualità ed alla valutazione dei valori si conviene che in caso di mancato accordo valga quanto previsto dagli articoli 6) e 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione in tema di nomina e compiti dei Periti;

- 5) in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente condizione o qualora l'Assicurato riscontri lesioni dell'integrità esteriore dell'involucro del plico chiuso o alle chiusure della cassetta si dovrà, prima di procedere all'apertura od alla ricognizione in contraddittorio, provvedere alla dichiarazione del contenuto della cassetta, fornendo il dettaglio dei valori ed i chiarimenti atti a consentire di individuare senza incertezza eventuali valori non rintracciati. Risultando poi dalle successive verifiche l'effettiva sottrazione dei valori, dovrà essere presentata formale denuncia da parte del danneggiato all'Autorità competente.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione comprende

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i familiari e persone conviventi, il convivente "more uxorio", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

- a) pratica di sport comuni, escluse: le attività professionali, le competizioni di carattere agonistico;
- b) proprietà, possesso, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale, previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di 250,00 Euro;
- c) proprietà o possesso di animali domestici e da cortile, previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di 100,00 Euro;
- d) proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili - esclusa la caccia -, nonché del fucile subacqueo, purchè regolarmente denunciati ove prescritto;
- e) proprietà e/o conduzione del fabbricato o porzione e relativi impianti fissi, costituente la dimora abituale dell'Assicurato;
- f) proprietà e/o uso di arredamento domestico, nonché di apparecchi elettrodomestici in genere e radiotelevisivi, con relative apparecchiature di antenna, di utensili per il giardinaggio, bricolage, modellismo;
- g) proprietà, possesso, uso e guida di velocipedi, wind-surf, imbarcazioni a vela o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 m. di lunghezza, monopattini, pattini a rotelle, carrozzine e veicoli a braccia, tricicli e vetture per bambini, con esclusione dei danni alle persone trasportate su detti mezzi;
- h) lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato, esclusi i danni subiti da coloro che partecipano ai lavori salvo quanto previsto dalla condizione aggiuntiva;
- i) somministrazione di cibi, bevande e simili consumati in casa dell'Assicurato (sia nella dimora abituale che in quella di villeggiatura);
- l) pratica del campeggio.

La garanzia comprende inoltre:

- m) i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o porzioni e relativi impianti fissi, adibiti dall'Assicurato ad uso dimora saltuaria;
- n) danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici per i fatti inerenti lo svolgimento delle loro mansioni;
- o) l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato e dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della legge 24/12/1969, n. 990 e successivi emendamenti;
- p) i danni da spargimento d'acqua dovuti a negligenza, imperizia e disattenzione dell'Assicurato oppure a guasti e rotture di elettrodomestici e relative tubazioni mobili, previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di 100,00 Euro;
- q) i danni causati da fatto proprio dei figli minori o dalle per-

sone soggette alla tutela degli Assicurati, mentre sono affidati a terzi o a familiari non conviventi, comprese le lesioni fisiche ed i danni a cose provocati a questi ultimi, ferme le esclusioni di cui all'art. 2 che segue;

- r) l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli "Assicurati" nella loro qualità di trasportati su detti veicoli.

Art. 2 - Limitazioni dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente e il convivente "more uxorio";
- c) i domestici dell'Assicurato e le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato.

Art. 3 - L'assicurazione non comprende

Sono esclusi dall'assicurazione

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato, da lui detenute o a lui in consegna o custodia;
- b) i rischi derivanti da proprietà e/o conduzione di beni immobili o da proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, veicoli ed imbarcazioni, ad eccezione di quelli specificati all'art. 1;
- c) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) i danni conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria, nonché i danni provocati dai cani impiegati durante la predetta attività.

Art. 4 - Limitazioni della garanzia fabbricati

La garanzia prevista per i fabbricati punti e) ed m) di cui all'art. 1), comprende anche i rischi derivanti da: dipendenze, muri di sostegno del terreno, muri di cinta, recinzioni, cancelli anche elettrici, giardini anche con alberi ad alto fusto, portoni, terreno circostante, scale, antenne televisive, parco giochi per bambini, impianti ed attrezzature sportive, ascensori e montacarichi, il tutto sia in uso dell'Assicurato che del condominio. Nel caso di responsabilità condominiale, la garanzia prestata con la seguente polizza riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato. Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimento di acqua e da rigurgito di fogne, l'uno e l'altro purchè conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture.

Sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione, nonché il rischio della "committenza" di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del L. Lgs. 494/96.

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per i danni che avvengono, durante il soggiorno temporaneo dell'Assicurato, in qualsiasi parte del mondo.

Art. 6 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte del danno eccedente le somme che risultano coperte da tale altra o tali altre assicurazioni, o per la parte rimasta scoperta, e ciò fino alla concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.

Art. 7 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (condizione aggiuntiva), l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretoriale a norma della legge infortuni.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ad azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA (sempre operante)

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

SETTORE ASSISTENZA

DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI

- 1) Invio di un idraulico in caso di emergenza
- 2) Invio di un elettricista in caso di emergenza
- 3) Invio di un fabbro in caso di emergenza
- 4) Spese di albergo
- 5) Rientro anticipato
- 6) Invio di un sorvegliante
- 7) Trasloco
- 8) Invio di un artigiano per interventi ordinari
- 9) Informazioni legali
- 10) Informazioni fiscali immobiliari
- 11) Consulenza medica
- 12) Invio di un medico generico al domicilio in casi d'urgenza
- 13) Trasporto in autoambulanza in Italia

DEFINIZIONI

ABITAZIONE

Fabbricato o porzione di fabbricato ubicato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio, studio professionale o esercizio commerciale.

ASSICURATO

Per Assicurato si intende il Contraente medesimo ed i componenti del nucleo familiare, conviventi, risultanti dal certificato di stato di famiglia.

CENTRALE OPERATIVA

E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assimoco S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assimoco S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE

Il sottoscrittore di polizza.

EFFETTO E DURATA

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Italia.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

IN VIAGGIO

Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio.

PRESTAZIONI

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

SINISTRO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

PRESTAZIONI

1) Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Assimoco a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

2) Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Assimoco a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

3) Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Assimoco a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

4) Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1 - 2 - 3 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato, tenendo Assimoco a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo per sinistro di 1.000,00 Euro qualsiasi sia il numero degli Assicurati coinvolti.

5) Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1 - 2 - 3 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata; Assimoco terrà a proprio carico la relativa spesa. Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo Assimoco a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

6) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, la sicurezza stessa ne sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza del fabbricato.

Assimoco terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

7) Trasloco

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo Assimoco a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione inabitabile.

8) Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvederà all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

9) Informazioni legali

(In funzione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;

La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

10) Informazioni fiscali immobiliari

(In funzione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri informazioni fiscali relative a:

- Imposte dirette
 - IRPEF: informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro B (beni immobili del modulo 740);
 - ICI: informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;
- Imposte indirette
 - IVA: informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
 - INVIM: informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
 - Informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobili e le imposte di registro;

Telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

11) Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

12) Invio di un medico generico al domicilio in casi d'urgenza

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di un medico presso l'abitazione dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese di Assimoco uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

13) Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo Assimoco a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno).

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

- 1) Tutte le prestazioni sono prestate non più di tre volte ciascuna per ogni anno di validità del servizio.
- 2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasformazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato;
 - d) suicidio o tentato suicidio;
 - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti da gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
 - g) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- 3) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Assimoco non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 4) Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- 5) La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento

determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

- 6) Per quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
- 7) Il diritto alle assistenze fornite da Assimoco decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

ISTRUZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero di Milano:

800.800.199 oppure 02 - 58.28.64.81

Oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla AMOC;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



Società per azioni - Capitale sociale € 60.000.000,00 (di cui € 53.000.000,00 versato) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 - R.I. Trib. Milano e Cod. Fisc.03250760588 - R.E.A.1086823 - Part. IVA 11259020151 Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Telefono 02/269621 - Telefax 02/26920266

